

REGOLAMENTO PER GLI INSERIMENTI DI MINORI IN STRUTTURA RESIDENZIALE O SEMIRESIDENZIALE

Approvato con delibera di C.C. n. 05\10.06.2013

Art. 1 – OGGETTO

1. Il Comune di Mezzanego promuove il diritto di ogni minore di crescere ed essere educato nella propria famiglia, senza distinzioni di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione e nel rispetto della identità culturale del minore e comunque non in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento.
2. Quando la famiglia, nonostante siano stati disposti interventi di sostegno e di aiuto, non è in grado di provvedere alla crescita e all'educazione, si applicano gli istituti alternativi previsti dalla normativa vigente, tra cui l'inserimento del minore in comunità familiari e/o strutture residenziali o semi-residenziali.
3. Il presente Regolamento disciplina i principi e le modalità di gestione, erogazione e attuazione degli inserimenti in strutture residenziali o semi-residenziali dei minori:
 - residenti sul territorio comunale interessati da un provvedimento di allontanamento e di collocamento disposto dall'Autorità Giudiziaria;
 - residenti sul territorio comunale che vivono in condizioni di grave rischio psicofisico e/o relazionale e qualora a fronte di un progetto personalizzato o del verificarsi di una situazione di emergenza, sia necessario, in accordo con la famiglia, una separazione temporanea dalla stessa con inserimento in strutture residenziali o semiresidenziali;
 - non residenti, presenti sul territorio comunale, in assenza di una famiglia o di un adulto in grado di prendersene cura ai sensi di legge.

Art. 2 – FINALITÀ E OBIETTIVI DELL'INSERIMENTO IN COMUNITÀ

1. La finalità dell'inserimento in strutture residenziali o semi-residenziali è di garantire al minore un contesto di protezione e di cura, proseguendo nel suo percorso evolutivo e mantenendo la relazione, ove possibile, con la famiglia d'origine.
2. Gli obiettivi dell'inserimento nella comunità di accoglienza sono:
 - a) garantire il benessere psicofisico e relazionale del minore, accompagnandolo nel percorso evolutivo in un ambiente idoneo alla sua crescita, qualora la sua famiglia si trovi nell'incapacità e/o impossibilità temporanea di prendersene cura;
 - b) recuperare le competenze della famiglia di origine al fine di garantire al minore ogni possibilità di rientro nella famiglia d'origine o in altro contesto familiare. Laddove non fosse possibile, si intende favorire ed accompagnare il minore nel percorso di conoscenza ed inserimento in una famiglia affidataria o adottiva o verso l'autonomia personale e socioeconomica, assicurando comunque il percorso di rielaborazione della propria esperienza familiare.

Art. 3 – DESTINATARI

1. I destinatari del presente regolamento sono i minori:

- a) vittime di maltrattamento o abuso, per cui è necessario un intervento di protezione;
- b) con gravi carenze socio culturali, relazionali, a rischio di abbandono, disadattamento e devianza o trascuratezza, per i quali sia stata puntualmente verificata l'inefficacia degli interventi di sostegno al nucleo e sia stata valutata l'inadeguatezza o l'impossibilità a procedere all'affidamento familiare;
- c) orfani o non accompagnati, privi di parenti in condizione di fornire loro adeguata assistenza e per i quali non sia utile o possibile procedere all'inserimento presso nuclei familiari nelle forme previste dall'istituto dell'affidamento familiare;
- d) per i quali è in corso la procedura per la dichiarazione di adottabilità e per i quali non sia possibile attivare interventi alternativi;
- e) con handicap accertato ai sensi della L. 104/92, quadro clinico complesso con complicità psichiatriche o disagio psichico, diagnosi mista o altre componenti di tipo sanitario, il cui nucleo familiare non sia in grado - per gravi ed accertati motivi - di fornire adeguata assistenza. In questi casi è prevista la formulazione di un progetto congiunto con gli operatori dell'Azienda per i Servizi Sanitari (A.S.L.) e la ripartizione delle spese di inserimento secondo la normativa vigente.

Art. 4 – PERMANENZA IN COMUNITÀ

1. La permanenza in comunità deve avere carattere di temporaneità in vista di un rientro presso la famiglia di origine o di un affidamento familiare o, nei casi in cui si giunge alla dichiarazione di adottabilità, in vista di un'adozione.

2. In situazioni particolari, quando l'ingresso in comunità avviene già in fase adolescenziale (15-18 anni), la permanenza può protrarsi sino alla maggiore età. In situazioni molto particolari (ultimo anno di scuola superiore, estrema prossimità al conseguimento dell'autonomia abitativa e lavorativa, impossibilità di rientro in famiglia, ecc.) può essere valutata, col consenso del soggetto interessato, la permanenza in comunità anche oltre la maggiore età. In tal caso la permanenza è rapportata alla realizzazione di un progetto personalizzato da realizzarsi entro dei tempi definiti e con la disponibilità dell'ente o degli enti istituzionalmente competenti ad assumere il relativo onere finanziario.

Art. 5 – CONDIZIONI D'INSERIMENTO

1. Per inserire un minore in comunità di accoglienza è obbligatorio:

- acquisire il consenso dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale;
- disporre di un provvedimento dell'autorità giudiziaria;
- disporre di un provvedimento della pubblica autorità in ottemperanza all'art. 403 del Codice Civile.

Art. 6 – CARATTERISTICHE E OBIETTIVI DELL' INSERIMENTO IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMI-RESIDENZIALI

1. L'inserimento in comunità di accoglienza si articola in uno specifico progetto personalizzato che deve:

- a) garantire la cura, il mantenimento, l'educazione e l'istruzione del minore accolto, nel rispetto della sua identità di genere, culturale, sociale e religiosa;
- b) individuare e realizzare specifici obiettivi sociali, educativi, riabilitativi, clinici in rapporto ad ogni singola situazione tenendo conto del contesto familiare di appartenenza del bambino/ragazzo;

- c) garantire la temporaneità della permanenza nella struttura, finalizzata al rientro del minore nella propria famiglia o in altro contesto familiare e sociale;
- d) mantenere la continuità delle relazioni con la famiglia d'origine, tenendo conto di eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria, attraverso la collaborazione fra operatori dei servizi e della comunità;
- e) garantire le condizioni per la rielaborazione delle esperienze familiari;
- f) prevedere l'accompagnamento nella conclusione dell'inserimento e comunque il monitoraggio della situazione del minore dopo l'uscita dalla comunità;
- g) favorire ed accompagnare il percorso verso il rientro presso la famiglia d'origine o verso l'autonomia personale e socioeconomica.

Art. 7 - FUNZIONI E COMPITI DEI SERVIZI E DEI SOGGETTI COINVOLTI NELL'INSERIMENTO

1. I compiti dei servizi istituzionalmente competenti indicativamente sono:

- a) elaborazione, predisposizione e attuazione del progetto personalizzato del minore. Il progetto va definito e attuato in collaborazione tra tutti servizi territoriali coinvolti sul singolo caso;
- b) realizzazione, a fronte della decisione assunta all'interno del progetto personalizzato, di separare temporaneamente il minore dalla famiglia e di inserirlo in strutture residenziali o semi-residenziali;
- c) predisposizione di un progetto di aiuto e sostegno alla famiglia di origine affinché si creino le condizioni che favoriscano il miglior livello possibile di riunificazione familiare.
È anche compito dei servizi istituzionalmente competenti assicurare il mantenimento dei rapporti del minore con la famiglia d'origine;
- d) informazione e aggiornamento della famiglia d'origine circa le finalità generali dell'inserimento in struttura, il funzionamento e la conoscenza della struttura individuata;
- e) vigilanza sul percorso di crescita del minore, sul mantenimento dei rapporti fra il minore e la famiglia, condividendo tra i servizi, le informazioni acquisite necessarie a ciascuno per l'espletamento dei propri compiti di cura;
- f) predisposizione e realizzazione dell'inserimento in struttura residenziale o semiresidenziale tenendo conto delle disponibilità di bilancio;
- g) individuazione della comunità di accoglienza più idonea alle esigenze del minore e agli obiettivi del progetto personalizzato;
- h) mantenimento della continuità di dialogo e di relazione con la struttura di accoglienza, attraverso la definizione e la gestione dei modi e dei tempi della collaborazione progettuale;
- i) monitoraggio periodico dell'inserimento in struttura di accoglienza, per quanto riguarda i tempi e i modi del raggiungimento degli obiettivi previsti e della riunificazione familiare, con particolare attenzione all'aggiornamento del progetto personalizzato nel caso in cui l'inserimento in struttura proseguirà oltre i tempi preventivati;
- j) stesura e invio all'Autorità Giudiziaria delle relazioni di aggiornamento sulla situazione.

2. I compiti delle strutture residenziali o semi-residenziali indicativamente sono:

- a) predisposizione del progetto educativo individuale in collaborazione con i servizi coinvolti e in accordo con quanto stabilito dal progetto personalizzato;
- b) continuità di dialogo con i servizi istituzionalmente competenti, nella definizione e gestione dei modi e dei tempi della collaborazione progettuale;
- c) messa a punto di specifiche strategie e modalità d'accoglienza e cura del minore in tutte le diverse fasi del progetto personalizzato di inserimento in struttura, compresa la conclusione dell'esperienza;
- d) mantenimento, in collaborazione con i servizi sociali istituzionalmente competenti, laddove possibile, delle relazioni con la famiglia d'origine, tenendo conto anche di eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria;

- e) assolvimento e mantenimento degli ordinari rapporti con l'istituzione scolastica, sanitaria e giudiziaria, in collaborazione con i servizi istituzionalmente competenti, nel rispetto dei diversi ruoli e compiti. Qualora siano necessari interventi di tipo sanitario o altro che esulano dalle necessità di cura abituale (es. spese odontoiatriche, acquisto di lenti correttive, spese educative aggiuntive, ecc.) la struttura dovrà concordare preventivamente tali costi con i genitori del minore o l'Ente affidatario o chi ne esercita la tutela;
- f) cura dell'accesso e dei rapporti dei minori accolti con le risorse del territorio per istruzione e per inserimento lavorativo, nel rispetto delle diverse appartenenze, ideali e valori del minore e della sua famiglia di origine;
- g) definizione ed esplicitazione dell'articolazione della retta giornaliera, con conseguente comunicazione agli Enti istituzionalmente competenti.

Art. 8 – CONCLUSIONE DELL'INSERIMENTO IN COMUNITÀ

1. L'inserimento in comunità si conclude al venir meno delle condizioni che ne hanno determinato la necessità e l'attivazione, a giudizio dell'Autorità che l'aveva disposto e/o alla conclusione del percorso previsto ed elaborato all'interno del progetto personalizzato, nel rispetto di ogni specifica situazione e nell'interesse preminente del minore.
2. Nella predisposizione della conclusione dell'inserimento vanno individuati e condivisi fra i diversi soggetti istituzionalmente competenti e coinvolti, i termini, i modi e i tempi della riunificazione familiare o di inserimento in altro contesto socio relazionale e/o nella prospettiva di un percorso finalizzato all'acquisizione dell'autonomia personale e socio economica.
3. La conclusione dell'inserimento in comunità deve quindi essere predisposto, all'interno del progetto personalizzato, in termini di progetto per il "dopo", attraverso l'esplicitazione degli obiettivi successivi, e degli interventi di monitoraggio sulla situazione del minore, a cura dei servizi individuati come competenti in merito.

Art. 9 – DIMISSIONI

1. Fermo quanto previsto negli articoli precedenti, le dimissioni dalla comunità devono essere concordate tra i servizi istituzionalmente coinvolti e la struttura di accoglienza.
2. Qualora si verifichi una situazione per la quale la struttura non ritiene possibile proseguire l'inserimento, né porvi una revisione significativa nell'interesse del minore, la comunità può richiedere un'altra sistemazione del minore che dovrà comunque venir valutata e discussa con i servizi istituzionalmente competenti.
3. In casi del tutto eccezionali, quando la presenza del minore provochi grave e comprovato pregiudizio al minore stesso e/o alle altre persone ospiti e/o agli operatori la struttura può richiedere la dimissione, che va comunque programmata insieme ai servizi coinvolti nei tempi e nelle modalità.

Art. 10 – PROCEDURE PER L'INSERIMENTO NELLE STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMI-RESIDENZIALI

1. La procedura di inserimento di minori è attivata a seguito del verificarsi di una delle condizioni previste all'art. 5 del presente regolamento.
2. I servizi territoriali all'atto della presentazione della proposta di inserimento del minore in struttura residenziale o semiresidenziale devono avere esperito tutti i tentativi per attuare le altre tipologie d'intervento di sostegno.
3. In particolare in mancanza di un provvedimento di allontanamento emanato dalla competente Autorità Giudiziaria o pubblica è indispensabile che l'assistente sociale:

- a) acquisisca formale consenso degli esercenti la potestà parentale all'inserimento del minore in struttura;
- b) acquisisca l'eventuale impegno degli esercenti la potestà parentale a contribuire al pagamento della retta determinata dalla comunità di accoglienza e ad eventuali spese straordinarie (sanitarie, scolastiche, educative, sportive ecc.);
- c) acquisisca l'impegno degli esercenti la potestà parentale a utilizzare per l'integrazione della retta le somme percepite o che verranno successivamente percepite per conto del minore a qualsiasi titolo (emolumenti, indennità di accompagnamento, pensioni e/o assegni di invalidità, rendite vitalizie, rendite, eredità, rendite INAIL, ect.) e/o i relativi arretrati ovvero a versare tali somme a titolo di rimborso per quanto anticipato dal Comune di Mezzanego per il pagamento della retta di inserimento nella struttura, nel limite in cui dette risorse aggiuntive lo consentano;
- d) provveda a sentire il minore come previsto dalla vigente normativa;
- e) rediga una relazione, a cui allegare eventuali relazioni di altri servizi, che attesti gli interventi di sostegno e aiuto attivati in favore del nucleo e che non hanno comportato un cambiamento della situazione nell'interesse del minore;
- f) acquisisca copia del verbale dell'Unità di Valutazione Sanitaria in cui è prevista la predisposizione di un progetto congiunto con i servizi sanitari e la ripartizione delle spese in base al vigente protocollo.
4. In ogni caso l'inserimento in una struttura comunitaria deve tener conto della disponibilità di bilancio del Comune di residenza a coprire la parte residuale non sostenuta dalla famiglia.
5. A seguito dell'inserimento, l'assistente sociale che ha in carico la situazione provvede alla stesura di relazioni periodiche di aggiornamento e all'invio congiunto all'Autorità Giudiziaria di tutte le relazioni dei servizi istituzionalmente competenti.
6. Il Responsabile provvede all'impegno di spesa e agli atti amministrativi contabili relativi all'inserimento del minore in struttura come previsto nella proposta d'intervento dell'assistente sociale.
7. Il Responsabile acquisisce copia della documentazione attestante il possesso dell'autorizzazione al funzionamento da parte della struttura individuata nella proposta d'inserimento e invia per conoscenza e presa visione alla struttura copia del presente regolamento.

Art. 11 – ONERE DI INTEGRAZIONE DELLA RETTA DI INSERIMENTO NELLE STRUTTURE

1. Il presente articolo disciplina la compartecipazione dei genitori di minori che sono stati inseriti in strutture residenziali in modo consensuale ovvero a seguito di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria competente in presenza di gravi problematiche di tutela e protezione.

Infatti con l'allontanamento del minore, non viene meno l'obbligo dei genitori al mantenimento del figlio.

L'art. 147 del Codice Civile stabilisce: *“Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.”*

Tali doveri sono estesi anche ai genitori non sposati, ai sensi dell'art. 261 del Codice Civile: *“Il riconoscimento comporta da parte del genitore l'assunzione di tutti i doveri e di tutti i diritti che egli ha nei confronti dei figli legittimi.”*

Anche nel caso di genitori separati (prima sposati o conviventi) il nuovo art. 155 c.c. comma 4, introdotto con la legge 8 febbraio 2006 n. 54, ha previsto che, salvo diversi accordi tra i coniugi, ciascuno dei genitori debba provvedere al mantenimento del figlio in misura proporzionale al reddito percepito.

Il dovere al mantenimento dei figli resta valido persino per i genitori dichiarati decaduti dalla potestà genitoriale, così come stabilito da alcune sentenze della Corte di Cassazione, ad es. la

sentenza n. 16559/2007, la sentenza n. 43288/2009 e la sentenza nr. 22678/2010.

2. Sia nei casi di inserimento in struttura protetta disposto con decreto dell'autorità giudiziaria, sia nei casi di inserimento consensuale del minore in struttura protetta il Comune di Mezzanego assume l'onere dell'integrazione prevedendo la compartecipazione al costo della retta da parte dei genitori e delle persone obbligate per legge in base all'art.433 c.c., la cui capacità contributiva viene valutata secondo i seguenti parametri:

- valore da 0 ad Euro 5.317,44 esenzione dal pagamento
- valore da Euro 5.317,45 ad Euro 10.000,00 compartecipazione al 50%
- valore da Euro 10.000,01 pagamento totale.

Tali valori potranno essere rideterminata dalla Giunta Comunale, prevedendo delle soglie diversificate.

3. Il conteggio per stabilire il contributo mensile da versare all'Ente viene effettuato sulla base dell'indicatore ISEE del nucleo familiare in corso di validità (si ricorda che l'ISEE è valido per un anno dalla data del suo rilascio salvo modifiche nella composizione del nucleo) che può essere rilasciato dai CAF (Centri di Assistenza Fiscale).

4. L'impegno alla partecipazione al costo della retta viene formalmente raccolto dall'assistente sociale e può essere inserito nel progetto personalizzato in cui sono definiti gli obiettivi, le azioni, i soggetti coinvolti e le relative responsabilità. Il genitore viene informato degli obblighi posti a suo carico in forma scritta. Contestualmente all'informazione il Comune provvede a richiedere tutta la documentazione necessaria a determinare la quota di contribuzione.

5. La quota di compartecipazione viene calcolata sull'ammontare in carico al Comune e non sulla quota eventualmente di competenza dell'Azienda Sanitaria. La situazione economica dichiarata ha validità annuale. Qualora il reddito e/o la consistenza patrimoniale alla data di erogazione della prestazione differiscano di oltre 1/5 da quelli rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente, il beneficiario della prestazione deve autocertificare entro trenta giorni la variazione – che verrà assunta quale base di calcolo – impegnandosi a produrre, l'anno successivo, la dichiarazione comprovante tale variazione.

6. Per tutti i genitori, il contributo da versare è da intendersi per ogni minore allontanato, ma si applica un abbattimento del 25% (rispetto alla quota del figlio precedente) per ogni figlio successivo al primo.

7. In caso di genitori separati (prima sposati o conviventi), per nucleo familiare si intende il nuovo nucleo costituito da ognuno di essi, anche in presenza di nuovi conviventi o altri figli.

8. Nelle situazioni di cui al comma precedente, l'assegno di mantenimento, nei limiti di quanto destinato al/ai figli inseriti in struttura residenziale, versato da parte di un genitore all'altro così come stabilito da sentenza del Tribunale antecedente all'allontanamento, deve essere corrisposto al Comune a titolo di compartecipazione alle spese di ricovero. La misura effettiva della quota dell'assegno di mantenimento da corrispondere al Comune verrà determinata di volta in volta in relazione a quanto, considerate tutte le esigenze dei minori, non venga fornito direttamente dalla struttura di ricovero (es. testi per la scuola, vestiario, attività sportiva o di svago in generale.....).

9. La quota di compartecipazione stabilita dal Comune viene in tal caso versata direttamente all'Ente (l'ex coniuge sottoscrive di essere a conoscenza che una parte o la totalità dell'assegno di mantenimento viene utilizzata per le suddette finalità).dei pagamenti effettuati entro il trimestre successivo.

10. Il Comune di Mezzanego può assumere la totale copertura della retta in deroga ai criteri stabiliti al comma 2 del presente articolo, in favore dei nuclei familiari la cui situazione è caratterizzata da particolare disagio e da rilevanti difficoltà educative, confermate da apposita relazione ell'assistente sociale e/o di altri servizi territoriali da cui emerge il rischio rappresentato dalla permanenza del minore nel proprio nucleo familiare. Anche in tale caso, comunque, il Comune può agire in rivalsa nei confronti dei civilmente obbligati per quanto anticipato a favore della struttura di ricovero.

11. Il contributo stabilito deve essere versato al Comune mensilmente, tramite C/C postale o bonifico bancario.

Art.13 – RECUPERO CREDITI

1. In caso di mancata sottoscrizione degli impegni di cui all'art. 12 o di inottemperanza al medesimo da parte di uno o più soggetti civilmente obbligati, laddove ne ricorrano i presupposti, questi verranno segnalati alla competente autorità giudiziaria ai fini dell'applicazione delle misure di protezione e di mantenimento previste dalla normativa nazionale e/o avvio di idonee procedure di rivalsa e/o recupero. Va ricordato a tale proposito che il rifiuto della famiglia alla contribuzione, ove vi siano le condizioni per garantirla, può costituire sintomo di abbandono e giustificare una segnalazione al Tribunale per i Minorenni per mancata assistenza materiale del figlio/a.

Art. 14 – CONTROLLI

1. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) il Comune effettua i controlli sulle dichiarazioni presentate dai beneficiari della prestazione. Ai fini dell'accertamento della situazione reddituaria o patrimoniale dei civilmente obbligati il Comune può attivare procedure di controllo in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate o con la Guardia di Finanza.

Art. 15 – MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

1. Per minore non accompagnato s'intende il soggetto minore di anni diciotto, che si trova in Italia non accompagnato da chi esercita la potestà genitoriale o tutoria su di lui e che non vi è giunto per motivi di adozione o di emergenza umanitaria (da questa definizione sono esclusi i richiedenti asilo, i profughi e gli sfollati per i quali sono previste norme specifiche) o all'interno di progetti finalizzati (es. i bielorussi dell'area di Chernobyl).

2. Si tratta di minori che, senza aver ottenuto le autorizzazioni necessarie, giungono in Italia da soli oppure che sono rimasti senza accompagnamento successivamente al loro ingresso, quindi abbandonati dai genitori o dalla persona responsabile, oppure che sono in compagnia di un adulto che non esercita la potestà o abbia poteri di un affidatario e quindi competente alla sua rappresentanza e assistenza.

3. Il Comitato minori stranieri ha precisato che sono da intendersi esclusi dalla definizione di minori stranieri non accompagnati esclusivamente i minori che siano stati affidati a parenti entro il quarto grado con provvedimento formale.

4. Fra i minori stranieri bisogna fare una distinzione, giuridicamente definita dal trattato di Maastricht I, ovvero la distinzione fra stranieri comunitari e stranieri extracomunitari, basata sull'appartenenza ad uno degli Stati della Comunità europea e quindi sul possesso della cittadinanza europea.

5. Rispetto ai minori stranieri extracomunitari e minori comunitari di Bulgaria e Romania, sono stati istituiti specifici Comitati e Organismi di protezione, con cui attraverso gli Uffici Territoriali del Governo i Comuni sono chiamati a collaborare.

6. Rispetto all'accoglienza dei minori indicati ai commi precedenti del presente articolo, il Comune di Mezzanego stipula una convenzione con apposita struttura per la pronta accoglienza, 24 ore su 24,365 giorni all'anno, di minori stranieri non accompagnati di ambo i sessi, di età compresa, di norma, dai 14 ai 18 anni, reperiti nel territorio comunale non arrestati né fermati ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 488/88.

7. Qualora i minori siano di età inferiore ai 14 anni l'assistente sociale valuterà l'opportunità di collocamento in altre strutture comunitarie provvedendo al suo inserimento o spostamento.

8. La Convenzione regola le modalità di inserimento e i compiti della struttura di accoglienza.

**Art. 16 – RUOLO DEI SERVIZI SOCIALI DEI COMUNI RISPETTO AI MINORI
STRANIERI NON ACCOMPAGNATI.**

1. Dal punto di vista normativo, per il minore straniero privo di alcun riferimento adulto accudente, i servizi sociali hanno gli stessi obblighi previsti per i minori italiani. Pertanto ai sensi dell'art. 403 del Cod. Civ., si provvederà al collocamento in luogo sicuro, dandone immediata comunicazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni.
2. L'assistente sociale collabora con la struttura di accoglienza per definire per ogni minore un progetto personalizzato al fine di favorire la realizzazione dei programmi più idonei alla sua situazione.
3. L'assistente sociale è referente del programma di assistenza e a tal fine collabora con altri servizi e uffici individuati dalla normativa e direttive nazionali per espletare le funzioni istituzionali proprie del Comune stesso.
4. Il Comune di Mezzanego potrà assumersi l'onere di sostenere progetti di inserimento lavorativo e sociale di minori stranieri non accompagnati ad esso affidati dopo il compimento della maggiore età, previa acquisizione dell' impegno di spesa.

Art. 17 – NORME DI RINVIO E APPLICAZIONE

1. Per quanto non contemplate nel presente regolamento valgono le norme di legge degli Enti Locali, le norme di legge nazionali e regionali in materia e le norme di legge regionale di organizzazione dei servizi e interventi sociali.
2. Il presente regolamento, approvato dell'organo competente del Comune di Mezzanego, verrà applicato integralmente, dal momento della sua entrata in vigore, anche agli inserimenti in strutture residenziali precedenti alla sua entrata in vigore.